

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO- ASSISTENZA SERVER DATI E FIREWALL RETE E PER I PROGRAMMI E PROCEDURE NON AFFIDATI ALLA HALLEY INFORMATICA PER IL PERIODO 01/06/2020– 31/05/2022.

CIG: Z562E39125

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi:

** assistenza e manutenzione software per la gestione e lo sviluppo di procedure internet / intranet relativamente ai programmi non Halley utilizzati dall'Ente;*

** assistenza tecnica hardware e software alle singole postazioni di lavoro e per le attrezzature di informatica di proprietà comunale, costituite principalmente dalle seguenti tipologie: Personal Computers, tastiere, mouse, monitors, stampanti, scanner, plotter, router, periferiche, ecc. L'assistenza e la manutenzione dovranno essere estese anche a tutti i sistemi operativi.*

**assistenza server dati e firewall rete*

ART. 2 - SCOPO

L'obiettivo del servizio richiesto consiste nel fornire personale qualificato e con nozioni acquisite tali da consentire a tutti i fruitori, con particolare riguardo al personale interno, l'accesso al sistema informatico comunale mediante l'utilizzo di procedure software aggiornate e tecnologicamente attuali, garantendo gli opportuni livelli di sicurezza e tutela della riservatezza delle informazioni presenti nelle banche dati.

ART. 3 DURATA

Il servizio di assistenza viene affidato per il periodo di anni DUE, e precisamente dal 01/06/2020 al 31/05/2022. Alla scadenza non è previsto il rinnovo tacito.

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

Il prezzo complessivo per l'esecuzione del servizio ammonta ad € 4.941,00 IVA compresa all'anno PER UN TOTALE DI € 9.882,00 IVA compresa.

ART. 5 ASSISTENZA SOFTWARE

La ditta garantisce il corretto funzionamento dei programmi non Halley durante tutto il periodo di affidamento del servizio e, pertanto, il ripristino del sistema operativo dell'elaboratore causato da:

**guasto accidentale;*

**errore da parte dell'operatore, ove non sussista un dolo dello stesso;*

**virus, purché sia presente un adeguato antivirus già installato nel sistema ed aggiornato periodicamente.*

ART. 6 ASSISTENZA HARDWARE

La ditta garantisce, altresì, il buon funzionamento delle apparecchiature hardware per tutto il periodo di assistenza previsto. A seguito di segnalazione dello stato di non funzionamento delle apparecchiature, non risolvibile telefonicamente, la ditta effettuerà presso il cliente interventi di manutenzione correttiva allo scopo di ripristinare le buone condizioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

ART. 7 ASSISTENZA SERVER DATI E FIREWALL RETE

ART.8 SERVIZI NON INCLUSI IN CONVENZIONE

Nel caso di non funzionamento delle apparecchiature, provocato da cause diverse ed estranee all'uso normale ed usura, il ripristino non è coperto dal servizio di assistenza in oggetto.

Si citano a titolo di puro esempio, i seguenti casi:

- negligenza o uso errato delle apparecchiature o degli accessori operativi;*
- guasti all'alimentazione di rete elettrica, negli impianti di condizionamento dell'aria o di controllo dell'umidità o simili;*
- guasti derivanti da cause accidentali di qualsiasi genere ed origine, calamità naturali;*
- uso di accessori operativi non autorizzati*

ART. 9 VERIFICA PERIODICA HARDWARE E SOFTWARE

Rientrano nell'assistenza di cui al presente capitolato la verifica periodica mensile delle funzionalità degli elaborati e dei software da parte della ditta, nonché interventi illimitati in caso di necessità senza alcun addebito.

In caso di sostituzione integrale di un elaboratore durante il periodo del contratto di assistenza, l'ente dovrà comunicare tempestivamente l'avvenuta sostituzione dello stesso descrivendone le caratteristiche.

Sarà facoltà della ditta accettare il subentro del nuovo elaboratore nel contratto in sostituzione di quello precedente, valutandone ed accettandone le caratteristiche hardware, che dovranno essere equivalenti o superiori a quello precedente.

L'accettazione sarà manifestata dalla ditta con il silenzio assenso entro 30 giorni dalla verifica delle caratteristiche e corretto funzionamento del nuovo elaboratore sostituito.

ART. 10 MODALITA' DI INTERVENTO

Le prestazioni di assistenza saranno fornite al di fuori del normale orario di lavoro. La ditta dovrà intervenire entro e non oltre 24 ore dalla chiamata dell'ente.

Si prevede, altresì, un servizio di assistenza telefonica con reperibilità di 12 ore giornaliere, dalle 8,00 alle 20,00 per sei giorni la settimana, esclusa la domenica e le festività infrasettimanali.

il servizio di assistenza di cui alla presente dovrà, comunque, essere garantito durante le festività e/o giorni domenicali qualora l'ente presti servizio in occasione di consultazioni elettorali.

ART. 11 CESSIONE

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice, a pena di nullità, di cedere a terzi, anche parzialmente il contratto di appalto.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi inadempienze, accertate dal collegio arbitrale di cui al successivo articolo 15 si farà luogo in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di mesi uno da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A/R.

Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento la mancata assistenza, intendendo tale il mancato rispetto delle modalità di intervento di cui al precedente articolo 10.

In caso di gravi inadempienze il Comune potrà avvalersi della facoltà di fare eseguire ad altri il servizio di assistenza mancato, incompleto o trascurato, al fine di garantire la continuità dei servizi comunali. In tal caso la ditta dovrà provvedere sia al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'ente sia alla rifusione delle spese sostenute dal Comune per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

E' da tenere presente che con la semplice presentazione dell' offerta l'appaltatore riconosce di essersi pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni e le circostanze che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del contratto di assistenza in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione

di ogni elemento relativo alle caratteristiche del servizio da svolgere.

ART. 13 CORRISPETTIVO

Il pagamento del canone avverrà in rate trimestrali posticipate previo riscontro della regolarità contributiva da parte della stazione appaltante

Al termine di ogni trimestre la ditta dovrà sottoporre al funzionario dell'amministrazione fogli di lavoro con gli interventi effettuati nel trimestre di riferimento. Tali fogli dovranno essere allegati alla relativa fattura.

Il corrispettivo dell'appalto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 14 TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La ditta assuntrice del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 15 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine ai patti stipulati con il presente capitolato le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale composto di un arbitro di nomina del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, da un rappresentante dell'amministrazione comunale e da un rappresentante della ditta appaltatrice

ART. 16 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge ad ogni effetto il proprio domicilio presso questo comune. Le notificazioni, le contestazioni e/o intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata all'incaricato della ditta che la stessa è tenuta a comunicare.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13, comma I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'appalto in oggetto ed avverrà presso il comune di Cupra Marittima, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell'ente o ad altri enti per l'utilizzo in base alla normativa vigente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Cupra Marittima, nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio affari generali.

ART. 18 SICUREZZA

In relazione ai dati di cui, nello svolgimento dei propri interventi, la ditta avesse tenuto traccia su appositi supporti, la stessa dovrà necessariamente provvedere alla cancellazione, pena la propria responsabilità ai sensi di legge.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti faranno carico alla ditta assuntrice del servizio.

ART. 20 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nonché altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.